



Tribunale Ordinario di Pavia
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

Avv. RAVETTA MARCELLO
CORSO CAVOUR, 8
27100 PAVIA PV

Fax: 0382 28245

Sez/Colli S1 - P.zza del Tribunale 1

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: 1255/2013

Giudice: FERRARI FEDERICA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI SEZIONE DI PAVIA
Avv. RAVETTA MARCELLO

Convenuto principale AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Avv. CASARINI MAURO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Pavia 31/01/2014

IL CANCELLIERE


Paola Toscani

ORDIN 31/3/14

Il giudice a scioglimento della riserva che precede osserva:

La SNAMI – Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani – sezione di Pavia ha proposto ricorso ex art. 28 Stat. Lav associazione sindacale autonoma, non perseguente finalità di lucro a tutela degli interessi dei medici di base iscritti, al fine di ottenere la rimozione degli effetti lesivi della condotta tenuta dalla ASL di Pavia che non aveva rimborsato ai medici che avevano effettuato attività sindacale i compensi dovuti al medico sostituito per le ore effettivamente svolte nei limiti dell'orario di servizio di cui alla convenzione tra ogni medico titolare e l'ASL.

Si costituiva l'ASL di Pavia negando ogni connotato soggettivo di volontarietà nella propria condotta essendosi la medesima adeguata alle direttive di Regione Lombardia in merito alla interpretazione dell'art. 21 dell'ACN 23.3.2005 e successive modifiche.

Oggetto della controversia fra le parti è l'interpretazione dell'art 21 ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (quadriennio 2006 2009) del 27.5.2009 avente ad oggetto i diritti sindacali.

Tale articolo recita:

1 – DIRITTI SINDACALI.

1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.

2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.

3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le

attività orarie di continuità assistenziale di cui all'art. 72, comma 1, nella misura prevista per l'anno di riferimento.

4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.

5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all'art. 72, comma 1, nella misura prevista per l'anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l'Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di carico"
Dunque nel 3 comma è prevista la possibilità, per i rappresentanti sindacali di *"avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario"*.

Il comma 4 riconosce una partecipazione della amministrazione a questi costi (*"titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto"*).

Sussiste dunque il diritto del rappresentante sindacale a vedersi riconosciute le ore di sostituzione realmente effettuate dal medico sostituto nella misura fissa e predeterminata di tre ore annue per ogni iscritto, entro il limite massimo dell'orario di incarico oggetto della convenzione con l'ASL, come

statuito dal Tribunale di Roma nell'ordinanza 13/16 luglio 2012, erroneamente interpretata da Sisac e da Regione Lombardia.

La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale. (Fattispecie relativa a licenziamento per asserita assenza arbitraria dal lavoro di un dipendente che si trovava in permesso sindacale non retribuito, regolarmente comunicato; la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha valorizzato la *ratio decidendi* della precedente pronuncia di annullamento del licenziamento individuale, per accertare l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto vietato dalla disposizione citata). (Cass. 18/4/2007 n. 9250, Pres. Sciarelli Est. Balletti, in Lav. nella giur. 2007, 1240)-

Ritenuto pertanto sussistere i presupposti della invocata tutela ex art. 28 Cost. Ritenuto opportuno compensare le spese di lite stante la condotta dell'ASL di Pavia che ha dato applicazione a precise ed inequivocabili direttive di Regione Lombardia.

PQM

Accoglie il ricorso e dichiara la antisindacalità della condotta denunciata e per l'effetto ordina all'ASL di Pavia la rimozione degli effetti lesivi della stessa provvedendo a rimborsare ai medici che effettuano attività sindacale i compensi dovuti al medico sostituto per le ore effettivamente svolte nei limiti dell'orario di servizio di cui alla convenzione tra medico titolare e ASL;

compensa le spese di lite

Si comunichi

Pavia 31.1.2014

IL GIUDICE DEL LAVORO
Class. Fedirca Pavia

Depositato in cancelleria
il 3 GEN. 2014

ca. n. 1000/13
Pavia